



LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 7

**ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE
TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9
SETTEMBRE 1987, N. 28**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

Bollettino Ufficiale Telematico

1. Il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano ferme le altre forme di pubblicità e conoscenza degli atti altrimenti previste dall'ordinamento.

2. Il BURERT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione.

Art. 2

Consultazione

1. La consultazione del BURERT sul sito web della Regione è libera e gratuita.

2. La consultazione gratuita del BURERT è garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti locali nonché presso eventuali punti di accesso individuati con l'atto di cui all'articolo 5, comma 6. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto ad un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

3. Ove non sia praticabile l'accesso telematico al BURERT, gli interessati possono richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento in contrassegno di una quota per l'invio, fissata con l'atto di cui all'articolo 5, comma 6, oltre al contributo di cui al comma 2.

4. Presso i Comuni della regione è disponibile, in visione gratuita agli interessati, almeno una stampa dell'ultimo numero del BURERT. Per il rilascio della stampa si applica il contributo di cui al comma 2.

Art. 3

Supplemento Speciale del BURERT

1. Ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT. Sulla rilevante importanza dell'atto decide l'Ufficio di Presidenza.

Art. 4

Atti soggetti a pubblicazione

1. Il BURERT si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi seguenti.

2. Sono pubblicati nella prima parte del BURERT:

- a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi e i regolamenti regionali e i regolamenti interni dell'Assemblea;
- c) le decisioni della Corte Costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre Regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale di cui la Regione è parte; le ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità costituzionale di leggi regionali;
- d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei risultati;
- e) gli atti regionali con cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione;
- f) gli atti regionali la cui adozione determina, per espressa previsione normativa, l'abrogazione o l'entrata in vigore di disposizioni di legge o di regolamento.

3. Sono pubblicati nella seconda parte del BURERT:

- a) gli atti regionali che dispongono in generale sull'organizzazione e sul funzionamento della Regione;
- b) gli atti regionali di indirizzo, aventi carattere di generalità, rivolti ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti;
- c) gli atti approvati dall'Assemblea legislativa non altrimenti previsti dal presente articolo;
- d) gli atti regionali o di altri Enti o Amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da legge o da regolamento o per esigenze di pubblica conoscenza.

4. Sono pubblicati nella terza parte del BURERT gli avvisi e i bandi relativi a concorsi e gare.

5. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 *Ordinamento del BURERT*

1. La pubblicazione del BURERT è curata dalle strutture organizzative della Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione del Bollettino.

2. Il BURERT è di norma pubblicato con cadenza settimanale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

3. La pubblicazione nel BURERT è effettuata nel testo integrale o per estratto o per omissis.

4. I testi pubblicati nel BURERT debbono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato oppure tra il testo originale e il testo trasmesso per la pubblicazione, la correzione è disposta mediante un apposito comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto.

5. Il costo della pubblicazione degli atti regionali è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di altri Enti o Amministrazioni, obbligatoria per previsione di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l'Ente o l'Amministrazione interessata. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo è a carico del soggetto richiedente.

6. Le ulteriori disposizioni dell'ordinamento del BURERT sono dettate con atto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6 *Valore del testo pubblicato e conservazione degli originali*

1. I testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel BURERT si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale.

2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna, muniti del timbro e del visto del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta uf-

ficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna conservata presso la Presidenza della Giunta.

Art. 7 *Testi coordinati degli atti normativi*

1. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente, qualora una legge o un regolamento subisca modifiche è redatto il testo coordinato, che è pubblicato, con mero carattere informativo, sulla banca dati di cui al comma 2.

2. La banca dati, collocata sul sito web dell'Assemblea legislativa, pubblica, con accesso libero e gratuito, il testo vigente, sia esso storico o coordinato, delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna. Dei testi coordinati sono accessibili i testi storici ed è attivabile il percorso risultante a seguito degli interventi normativi modificativi intercorsi nel tempo.

3. È garantito il collegamento telematico, con le modalità indicate nell'atto di cui all'articolo 5, comma 6, tra i testi delle leggi e dei regolamenti, modificativi di provvedimenti normativi, pubblicati nel BURERT, e i testi, coordinati dalle modifiche, pubblicati sulla banca dati di cui al comma 2.

Art. 8 *Abrogazioni e disposizione transitoria*

1. La legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale) è abrogata.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la legge regionale n. 28 del 1987, ancorché abrogata.

Art. 9 *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2009

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 600 del 4 maggio 2009; oggetto assembleare n. 4614 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 252, in data 13 maggio 2009;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari gene-

rali ed istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2009 del 23 giugno 2009 con relazione scritta del consigliere Nino Beretta nominato dalla Commissione in data 9 giugno 2009;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta notturna del 30 giugno 2009, atto n. 92/2009.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.